

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 14 maggio 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1 luglio 2003 "Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 2003, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori agricoli subordinati".

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti per l'anno 2003 è parificato a quello determinato, per la categoria dei salariati fissi, dal decreto direttoriale del 19 maggio 2003.

Nel caso in cui si prevedano retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, verrà considerato, ai fini del decreto in esame, il reddito medio corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1 luglio 2003 "Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2003, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario per i lavoratori autonomi agricoli".

Il reddito medio convenzionale giornaliero, per l'anno 2003, da valere ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per ciascuna fascia di reddito agrario come risulta dalla tabella D allegata alla legge n. 233/1990, modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 146/1997, è pari a euro 41,81.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2003 "Quarta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS".

In applicazione a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 308/1999, convertito con modificazioni nella legge n. 402/1999 e successivamente rettificato, l'INPS cede alla società di cartolarizzazione - S.C.C.I. S.p.a. -, costituita ai sensi del predetto art. 13, c. 4, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (Crediti aziende), i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (Crediti artigiani e commercianti) nonché i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e delle aziende agricole (Crediti agricoli), unitamente agli accessori per interessi e sanzioni civili.

I crediti ceduti comprendono:

- 1) i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2001 ed entro la data del 31 dicembre 2002, non pagati alla scadenza prevista e contabilizzati dall'INPS per l'anno finanziario 2002;
- 2) i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2002 ed entro la data del 31 dicembre 2003, non pagati alla scadenza prevista e contabilizzati dall'INPS per l'anno finanziario 2003.

I suddetti crediti non devono essere stati né riscossi dall'INPS, alla data del 31 maggio 2003, né dallo stesso eliminati, in applicazione della procedura interna attualmente in vigore, entro il giorno immediatamente precedente alla data di consegna degli elenchi dei crediti alla società di cartolarizzazione che dovrà avvenire non oltre il 31 ottobre 2003 per i crediti di cui al precedente punto 1) e non oltre il 31 maggio 2004 per i crediti di cui al precedente punto 2).

In relazione ai crediti ceduti l'INPS garantisce alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di 3.500 milioni di euro per

i crediti di cui al precedente punto 1), suddiviso in 1.855 milioni di euro di Crediti aziende, 1.050 milioni di euro di Crediti artigiani e commercianti, 595 milioni di euro di Crediti agricoli e di 3.393 milioni di euro relativamente ai crediti indicati al precedente punto 2) suddiviso in 1.859 milioni di euro di Crediti aziende, 977 milioni di euro di Crediti artigiani e commercianti, e 557 milioni di euro di Crediti agricoli.

L'INPS riceve dalla società di cartolarizzazione i seguenti importi:

- un ammontare non inferiore a 700 milioni di euro quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della cessione dei crediti prevista dai contratti stipulati in data 29 novembre 1999, il 31 maggio 2001 e il 18 luglio 2002;
- un corrispettivo iniziale a titolo definitivo di importo non inferiore a 1.095 milioni di euro a fronte della cessione dei crediti di cui al precedente punto 1);
- un corrispettivo non soggetto a conguagli di importo non inferiore a 1.200 milioni di euro a fronte della cessione dei crediti di cui al precedente punto 2);
- un ulteriore corrispettivo in denaro qualora l'importo derivante dalla riscossione dei crediti complessivamente ceduti e dalle altre operazioni accessorie a quella di cartolarizzazione ecceda la somma dei corrispettivi complessivamente versati dalla società di cartolarizzazione all'INPS, a fronte dell'acquisto dei crediti ceduti, e degli oneri accessori dei costi connessi alle diverse fasi dell'operazione di cartolarizzazione e delle spese comunque dovute ai concessionari;
- un ulteriore corrispettivo corrisposto, a scelta e su richiesta dell'INPS, mediante retrocessione dalla società di cartolarizzazione all'INPS, senza garanzia di solvenza né di esistenza, dei crediti ceduti non ancora incassati e di ogni altro credito vantato dalla suddetta società ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti siano stati interamente rimborsati.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 luglio 2003 " Piano di riparto delle 7000 unità di mobilità finalizzata al pensionamento di cui all'art. 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2003".

Il decreto determina la ripartizione delle 7000 unità di mobilità finalizzata al pensionamento attribuite a diverse imprese o gruppi di imprese ai sensi dell' art. 1-bis del decreto legge n. 23/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2003. Delle suddette unità, 2400 sono attribuite al Gruppo Fiat.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 luglio 2003 "Modifiche alle procedure di vendita relative alla cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali".

Il decreto apporta alcune modifiche al decreto del 18 dicembre 2001 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare dispone che, nei casi di offerte in vendita degli immobili senza prezzo base di asta, si procede ad aggiudicazione provvisoria all'offerente di importo più elevato dando comunque facoltà alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.p.A. - di non accettare le offerte ritenute non congrue e di non procedere all'aggiudicazione definitiva.

I beni immobili di pregio, ai sensi del decreto legge n. 351/2001 convertito con modificazioni in legge n. 410/2001, sono alienati nel rispetto dei diritti di opzione e prelazione eventualmente spettanti nei termini e con le modalità definite nell'allegato 1 del presente decreto.

Decreto legge 24 luglio 2003, n. 192 convertito con modificazione nella legge 24 settembre 2003, n. 268 "Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania".

Il decreto dispone, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, al fine di fronteggiare l'inquinamento di diossina nella regione Campania, la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data del 27 luglio 2003, in favore delle imprese agricole di allevamento di bovini, bufalini ed ovini situate nella regione suddetta e sottoposte a sequestro a seguito del riscontro di diossine nei prodotti zootecnici.

Decreto del Ministro dell'interno 30 luglio 2003 "Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell'Associazione <<Unione Chiese Bibliche Cristiane >> (UCBC), in Milazzo".

Il decreto dispone l'accoglimento della richiesta di iscrizione prodotta dall'Associazione <<Unione Chiese Bibliche Cristiane >> con sede in Milazzo (Messina), ai sensi della legge n. 903/1973 integrata dalla legge n. 488/1999, con le modalità previste dalla legge stessa.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003, n. 3305 "Interventi urgenti volti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina".

Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli,

residenti nei comuni interessati, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è accreditato dall'INPS lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002 ai fini del riconoscimento dell'indennità suddetta, dell'assegno per nucleo familiare e della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 agosto 2003 "Determinazione delle contribuzioni convenzionali ai fini della contribuzione previdenziale INPS in favore del personale di nazionalità italiana assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura".

Il decreto stabilisce le retribuzioni convenzionali utili per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero con contratto a tempo indeterminato e regolato dalla legge italiana. Tali retribuzioni, valide a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono pari a 2.172,50 euro per gli ex impiegati di concetto, 1.955,25 euro per gli ex impiegati esecutivi, 1.738,01 euro per gli ex impiegati ausiliari.

Nel caso in cui gli importi delle retribuzioni effettive dovessero risultare inferiori agli importi delle retribuzioni convenzionali, i contributi dovuti saranno calcolati sulla base delle retribuzioni effettive.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza del settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia, ed altre disposizioni di protezione civile".

Le sospensioni dei termini contributivi, previste dall'art. 7 dell'ordinanza n. 3253/2002 in favore dei soggetti residenti nella provincia di Campobasso, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, già prorogate dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3279/2003, vengono ulteriormente prorogate al 31 marzo 2004.

Le modalità di recupero dei contributi sospesi rimangono invariate, partendo dal terzo mese successivo alla sospensione mediante rate mensili, senza aggravio di interessi, sanzioni o altri oneri accessori, pari a 8 volte il periodo di sospensione.

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".

Il decreto in esame ha lo scopo principale di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza nel mercato del lavoro ed a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di coloro che sono in cerca di prima occupazione. Viene, inoltre, individuato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di formazione professionale.

Non viene disciplinata, con il presente decreto, la parte relativa alle funzioni dei servizi ispettivi previsti dall'art. 8 della legge n. 30/2003.

Si elencano, di seguito, le maggiori novità.

Art. 4. Agenzie per il lavoro.

E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un albo delle "agenzie per il lavoro", ovvero degli operatori pubblici e privati, abilitati allo svolgimento delle attività di:

- fornitura professionale di manodopera;
- mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- consulenza ai fini della ricerca e della selezione del personale;
- ricollocazione di lavoratori, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la formazione professionale.

Art. 6. Regimi particolari di autorizzazione.

Sono autorizzate allo svolgimento delle attività di intermediazione le università pubbliche e private, le fondazioni universitarie, i comuni, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, purché svolgano la suddetta attività senza fine di lucro, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative. Possono essere autorizzate anche le regioni o province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio.

Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito.

I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare a un fondo bilaterale, appositamente costituito a iniziativa delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato. Le risorse sono destinate a promuovere percorsi di qualificazione professionale, a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale, iniziative comuni per garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di cessazione del lavoro, iniziative comuni per la promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.

Art. 13. Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato.

Per favorire l'inserimento dei lavoratori svantaggiati nel mercato del lavoro, le agenzie autorizzate possono, tra l'altro, determinare, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente corrisposto al lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale e detraendo altresì, dai contributi dovuti per l'attività lavorativa, l'ammontare dei contributi figurativi. Qualora il lavoratore non collabori al progetto di reinserimento professionale decade dal diritto al trattamento di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale e spetta all'agenzia darne comunicazione all'INPS.

Art. 15. (Borsa continua nazionale) Principi e criteri generali.

Viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro; il sistema, basato su una rete di nodi regionali, è liberamente accessibile ed è alimentato dalle informazioni immesse dagli operatori pubblici e privati autorizzati, dai lavoratori e dalle imprese.

Art. 20. (Somministrazione di lavoro) Condizioni di liceità.

Il contratto di somministrazione di lavoro si configura come un rapporto bilaterale tra un soggetto detto "utilizzatore" e il soggetto autorizzato, ai sensi del presente decreto, detto "somministratore". Il rapporto di lavoro può essere concluso a tempo indeterminato, per particolari attività tassativamente indicate dalla norma, o a tempo determinato, con riferimento ad esigenze connesse anche all'attività ordinaria dell'utilizzatore; è invece espressamente vietato nei casi elencati dal decreto come ad esempio in sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero o, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi o nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di

integrazione salariale, per le stesse mansioni dei lavoratori interessati.

Art. 22. Disciplina dei rapporti di lavoro.

In caso di assunzione del prestatore con contratto a tempo indeterminato, questi percepisce un'indennità di disponibilità a carico del somministratore per i periodi nei quali rimane in attesa di assegnazione. Tale indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale e assistenziale sull'importo effettivo, anche in deroga alle disposizioni in materia di minimali.

Art. 23. Tutela del prestatore di lavoro, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà.

L'utilizzatore è obbligato, in solido con il somministratore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

Art. 25. Norme previdenziali.

In particolare, gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono a carico del somministratore che, ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989, è inquadrato nel settore terziario. Lo stesso non è tenuto al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978 (*Legge quadro in materia di formazione professionale*).

Il decreto in esame prosegue disciplinando al titolo quinto (*Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile*), una serie di tipologie contrattuali innovative:

- il contratto di lavoro intermittente (per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo; può essere stipulato anche a tempo indeterminato. Al lavoratore viene corrisposta un'indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali rimane in attesa di utilizzazione. L'importo dell'indennità è fissato dalla contrattazione collettiva ed è assoggettato a

- prelievo contributivo per il suo effettivo ammontare, anche in deroga alla normativa in materia di minimali);
- il contratto di lavoro ripartito (mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa; ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali, i lavoratori contitolari sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale; la regolamentazione della suddetta fattispecie è, comunque, demandata alla contrattazione collettiva);
 - il contratto di lavoro a tempo parziale (viene qui modificato il decreto legislativo n. 61/2000, già modificato dal decreto legislativo n. 100/2001);
 - contratto di apprendistato (finalizzato all'apprendimento tecnico-professionale; la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista è quella disciplinata dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni);
 - contratto di inserimento (si rivolge a categorie di lavoratori svantaggiati ed è diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adeguamento delle competenze professionali, l'inserimento o il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro);
 - contratto di lavoro a progetto (mira a ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato; nei casi in cui ciò non sia possibile, il decreto dispone che tali rapporti siano considerati a tempo indeterminato dalla data della loro costituzione. Sono previste delle forme di tutela per i lavoratori a progetto in caso di malattia, infortunio e gravidanza con il divieto per il committente, per un periodo tassativamente previsto, di recedere dal contratto. Le suddette disposizioni non si applicano alle prestazioni occasionali, ovvero i rapporti di lavoro non superiori a trenta giorni annui e il cui compenso sia complessivamente inferiore a 5.000 euro annui);
 - contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio (riguarda le attività lavorative, rese da soggetti a rischio di esclusione

sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, con durata complessiva non superiore a trenta giorni annui e compensi complessivi non superiori a 3.000 euro annui; i compensi percepiti sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato mentre il versamento dei contributi per fini previdenziali deve essere effettuato alla gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2 della legge n. 335/1995).

Al fine di verificare la possibilità di affidare ad accordi interconfederali la attuazione del presente decreto (anche con riferimento al regime transitorio e ai numerosi rinvii contenuti alla contrattazione collettiva) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'INPS stipula un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la creazione di una banca dati informativa che permetta di verificare l'andamento delle prestazioni previdenziali e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio.

L'Ente provvede, inoltre, ad effettuare il monitoraggio degli effetti prodotti dal presente decreto sulle previsioni di spesa comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il decreto, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, contiene una serie di provvedimenti che accompagnano la manovra finanziaria prevista per il 2004.

La legge di conversione con modifiche del decreto è entrata in vigore il 26 novembre 2003.

Si elencano, di seguito, solo gli articoli di maggiore interesse per l'INPS.

Art. 5: Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni (CDP S.p.A.), con effetto a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà avvenire entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale progetto di trasformazione della Cassa depositi e prestiti si prefigge lo scopo di indirizzare la gestione dell'Istituto verso logiche maggiormente orientate al mercato, mantenendo tuttavia i connotati di specialità connessi alle finalità pubbliche e di interesse generale propri anche della nuova CDP S.p.A..

Con il predetto decreto ministeriale si dovranno determinare le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti trasferite al Ministero e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A., i beni e le partecipazioni societarie dello Stato trasferite alla CDP S.p.A., gli impegni accessori assunti dallo Stato e il capitale sociale della CDP S.p.A..

Le azioni della costituenda società sono attribuite allo Stato che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 300/1999; la norma prevede, comunque, l'esistenza di azionisti di minoranza tra le fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

1) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione

di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;

2) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

Per le finalità di cui al precedente punto 1), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato, ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione, uniformata a criteri di trasparenza e salvaguardia dell'equilibrio economico, è posta sotto il potere di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 21. Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali.

La norma prevede la concessione di un assegno pari a 1000 euro in favore delle donne, residenti, cittadine italiane o comunitarie, per ogni figlio non primogenito, nato tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004 e per ogni figlio adottato nel medesimo periodo. *L'assegno, come chiarisce il decreto attuativo, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 novembre 2003, non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.* Per le finalità suddette, viene istituita una speciale gestione dell'INPS con una dotazione finanziaria di 308 milioni di euro. Lo stesso Ente provvede ad erogare l'assegno sulla base dei dati forniti dai comuni e nelle modalità stabilite dal decreto attuativo.

E' previsto un incremento, per il 2004, del Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 59, c. 44, legge n. 449/1997 e successive modificazioni) pari a 232 milioni di euro.

La legge di conversione introduce il comma 6-ter che prevede la possibilità per gli imprenditori artigiani, iscritti nei relativi albi provinciali, di avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali, non retribuite, di parenti entro il

terzo grado, anche aventi il titolo di studente, nei casi di temporanea impossibilità dell'imprenditore a svolgere la propria attività e, comunque, per un periodo annuale complessivo non superiore a 90 giorni.

Art. 26. Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici.

L'articolo riguarda la cartolarizzazione degli immobili e apporta alcune importanti modifiche al decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 410/2001. Le modifiche sono ritenute compatibili con gli impegni assunti dallo Stato nei confronti degli investitori nei titoli delle precedenti operazioni di cartolarizzazione.

Sono ampliate le agevolazioni relative alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in favore dei nuclei familiari sotto un certo reddito.

Viene riconosciuta ai conduttori di immobili ad uso diverso da quello residenziale la concessione del diritto di opzione.

Si prevede, altresì, l'abbattimento ulteriore del prezzo (rispetto a quello del 30%) fino ad un massimo dell'8% per l'acquisto, a mezzo di mandato collettivo, di unità residenziali che rappresentano almeno il 50% (ma meno dell'80% delle unità complessive dell'immobile).

Viene anche riconosciuta agli enti locali la possibilità di acquistare unità immobiliari residenziali libere o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte di conduttori a basso reddito.

*Inoltre, la **legge di conversione** dispone che, al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia S.p.A. secondo le disposizioni contenute nel successivo articolo 29 del presente decreto.*

Art. 29. Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici.

Prevede la possibilità per l'Agazia del demanio di vendere, a trattativa privata, anche in blocco, gli immobili statali, adibiti ad uffici pubblici e non assoggettati alle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio culturale, facendo venire meno, in tal modo, sia l'uso governativo gratuito che l'eventuale diritto di prelazione spettante agli enti pubblici in caso di rivendita.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3, c. 17, del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni in legge n. 410/2001, relative al divieto per i soggetti pubblici di rendersi acquirenti dei suddetti beni immobili.

Art. 33. Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo.

Disciplina le modalità di accesso al concordato triennale preventivo, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo riservato ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 abbiano conseguito ricavi o compensi entro la soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore. Il contribuente che aderisce al concordato consegue quali benefici la determinazione agevolata delle imposte sul reddito, e, in alcune ipotesi, dei contributi, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, della fattura (limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo) nonché la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

La legge di conversione ridisegna integralmente il presente articolo introducendo, in forma sperimentale, in attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale di cui alla legge delega sulla riforma tributaria n. 80/2003, un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo. Sono ammessi al concordato i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni per i quali sono riconosciuti i